



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 37 del 13-06-2023

Registro generale n. 106

Oggetto: ***ORDINANZA PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI SPIAGGIATI DA AVVIARE AGLI IMPIANTI PER IL SUCCESSIVO TRATTAMENTO / SMALTIMENTO***

IL SINDACO

VISTI gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Abruzzo nel periodo ricompreso tra il 14 ed il 21 maggio scorsi, consistenti in particolare, per il territorio comunale di Roseto degli Abruzzi, in piogge intense, temporali e violente mareggiate;

CONSIDERATO che in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi nel periodo ricompreso tra il 14 ed il 21 maggio scorsi, la costa nell'ambito del territorio comunale di Roseto degli Abruzzi è stata interessata dallo spiaggiamento di notevoli quantità di rifiuti di materiale vario, che risulta tuttora presente e deve essere rimosso per garantire una fruizione sicura della costa stessa;

PRESO ATTO che per quanto attiene i rifiuti, si rileva la presenza di materiali vegetali (canne), lignei, ecc;

RISCONTRATA la necessità di disporre di misure eccezionali di gestione dei rifiuti spiaggiati, sia per i quantitativi riscontrati che per la difficoltà di accesso alle aree per la loro rimozione, al fine di consentire un rapido ritorno a condizioni di normalità e di messa in sicurezza del territorio;

CONSIDERATO che l'andamento meteo marino continua a produrre lo spiaggiamento di materiali vegetali (canne), lignei, ecc. che è necessario togliere dalle spiagge per restituire le stesse ai bagnanti;

VISTA l'Ordinanza Balneare emanata dalla Regione Abruzzo con Determina Dirigenziale n. DPC032/58 del 03/03/2023;

RITENUTO che i materiali di risulta dovranno essere depositati/smaltiti nel rispetto della Circolare n. 1/2011 del Servizio Gestione Rifiuti della Giunta Regionale pubblicata sul BUR n.25 Speciale in data 15/04/2011 della Circolare n.1 del 11/04/2014 del Servizio Gestione Rifiuti della Giunta Regionale, della Circolare n.1 del 19/07/2016 del Servizio Gestione Rifiuti della Giunta Regionale e della Delibera di Giunta Regionale n.621 del 27/10/2017 e con le modalità fissate dalle Amministrazioni comunali competenti;

ACCERTATO quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. in materia di gestione dei rifiuti ed in particolare l'articolo 184, comma 2, lettera d), che stabilisce che i rifiuti urbani sono: *“rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua”*;

VERIFICATO che in assenza di disponibilità di aree nell'ambito demaniale funzionali alla realizzazione di punti temporanei di raccolta e/o centri di trasbordo per i rifiuti spiaggiati (Circolare n. 1/2011), questi possono essere individuati, ai sensi del principio di sussidiarietà e dell'art. 52 della L.R. 45/07 e ss.mm.ii., con apposite Ordinanze sindacali;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 31 del 24.05.2023 con la quale si ordina al gestore del servizio di igiene urbana, DIODORO ECOLOGIA S.r.L. di effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti spiaggiati, per una durata massima di 15 giorni (con fine dei lavori fissata entro il termine ultimo 8 giugno 2023), decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza;

VISTO il DLgs n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i., in particolare gli artt. 50 (Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia) e 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale);

ORDINA

Al gestore del servizio di igiene urbana, DIODORO ECOLOGIA S.r.L.:

1. di effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti spiaggiati, con fine dei lavori fissata entro il termine ultimo al 30 giugno 2023, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza;
 - a) **Cologna Spiaggia** – nell'area limitrofa all'alveo del fiume Tordino – con coordinate 42.739411359670534, 13.980348140254794, come meglio identificato nell'allegato cartografico alla presente;
 - b) **Cologna Spiaggia** – nell'area di spiaggia libera – con coordinate 42.7317126447058, 13.983544432886932, come meglio identificato nell'allegato cartografico alla presente;
 - c) **Arenile antistante Lungomare Trento** – nell'area adiacente lo stabilimento dei Vigili del Fuoco – con coordinate 42.69191185330708, 14.006622504759203, come meglio identificato nell'allegato cartografico alla presente;
3. di apporre specifica segnaletica e delimitazione (paletti con nastro bianco/rosso) sulle aree dove sarà realizzato il deposito temporaneo, comprensiva di cartelli atti ad indicare il deposito stesso;
4. di depositare presso le aree sopra individuate, esclusivamente i rifiuti spiaggiati, raccolti durante le operazioni di pulizia degli arenili;
5. di provvedere al ripristino dei luoghi;
6. di trasmettere al Comune, la comunicazione dell'avvenuta esecuzione di quanto ordinato, corredata dall'idonea documentazione e certificazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti.

AVVISA ALTRESI'

che i contravventori alla presente Ordinanza verranno sanzionati ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione (Inosservanza di norme sui beni pubblici) ed Ordinanza Balneare anno 2023 emanata dalla Regione Abruzzo giusta DPC032/88 del 31/03/2023

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Roseto degli Abruzzi e sul sito istituzionale dell'Ente tra le news e anche nella Sezione "Amministrazione Trasparente" e sia trasmessa al locale Comando Vigili Urbani e all'Ufficio Locale Marittimo, per quanto di rispettiva competenza in materia, al fine di provvedere al controllo e alla verifica del rispetto della medesima, nonché affissa in corrispondenza delle aree individuate per il deposito temporaneo dei rifiuti spiaggiati;

INFORMA

A norma dell'art. 4 della Legge n. 241/90 il Responsabile del procedimento è l'Ing. Claudio Di Ventura, Dirigente del Settore II.

AVVERTE

Contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- il ricorso alla Prefettura di Teramo, entro 30 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente;
- il ricorso al T.A.R. della Regione Abruzzo, entro 60 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento

IL

SINDACO

Dott. Mario Nuges